



## REGIONE BASILICATA

## LA GIUNTA

## DELIBERAZIONE N°

SEDUTA DEL 29 GIU. 2016

## Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

## **DIPARTIMENTO**

**OGGETTO** D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, e L.R. 13 agosto 2015, n. 30, art. 22, comma 2. Attuazione disposizioni statali e approvazione "DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze"

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno **29 GIU. 2016** alle ore **13,30** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	<b>Maurizio Marcello Claudio PITTELLA</b>	Presidente	X
2.	<b>Flavia FRANCONI</b>	Vice Presidente	X
3.	<b>Aldo BERLINGUER</b>	Componente	X
4.	<b>Luca BRAIA</b>	Componente	X
5.	<b>Raffaele LIBERALI</b>	Componente	X

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 7  
e di N° 1 allegati

pagine compreso il frontespizio

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

○ Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

## IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

## La Giunta Regionale

- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e s.m.i., concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTE** le DD.GG.RR. n. 227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014, con le quali sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014, concernente il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, con la quale sono state approvate le modifiche all’assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
- VISTA** la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015, con la quale sono stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla succitata D.G.R. n. 689/2015;
- VISTA** la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle citate DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015;
- VISTA** la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte deliberative della Giunta Regionale;
- VISTA** la Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ed in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell’articolo 4;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio, e in particolare l’art. 19

riguardante le condizionalità ex ante e la condizionalità “10.3 Apprendimento permanente” di cui all’allegato XI;

**VISTO**

il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

**VISTO**

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

**VISTA**

l’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 sul documento recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”;

**VISTA**

il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

**VISTA**

la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni relative vigenti”;

**VISTA**

la L.R. 13 agosto 2015, n. 30, “Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva” e, in particolare, gli artt. 21 “Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”, 22 “Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti”, 25 “Sistema regionale dell’offerta formativa” e 26 “Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva”;

**VISTA**

la L.R. 13 maggio 2016, n. 9, “Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata)”;

**VISTA**

la D.G.R. n. 1334 del 18 settembre 2006 - “Modifiche al Regolamento dei corsi riconosciuti approvato con DGR 2334 del 18/10/2004 ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 concernente Requisiti e modalità per il riconoscimento e l’autorizzazione allo svolgimento di attività formative in attuazione dell’art. 32 della legge regionale 11 dicembre 2003”;

**VISTA**

la D.G.R. n. D.G.R. n. 1381 del 25 settembre 2006 - “Art. 27 comma 2 lett. D Legge regionale 11 dicembre 2003 n.33 Criteri e modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenza”;

**VISTA**

la D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 e s.m.i., con la quale è stato approvato il “Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi” ed è stato istituito il GTS (“Gruppo Tecnico Standard”) costituito da rappresentanti istituzionali e del partenariato economico e sociale con la finalità di definire i contenuti riferiti alle diverse Aree Economico-Professionali, declinando i riferimenti condivisi per la descrizione del mondo del lavoro;

**VISTA**

la D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011 e s.m.i., con la quale è stato istituito il “Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”;

**VISTA**

la D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012 - “Documento metodologico per la costruzione del Repertorio regionale dei profili professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi – Istituzione del Repertorio regionale delle attestazioni – Standard minimi”;

**VISTA**

la D.G.R. n. 993 del 24 luglio 2012 e s.m.i., con la quale è stato approvato il documento metodologico “Struttura del quadro regionale degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi”;

**VISTA**

la D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013, con la quale è stato istituito il “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” ed è stato approvato il format di “Scheda descrittiva della qualificazione” e i relativi standard professionali e formativi, nonché le “Linee guida del sistema regionale delle qualificazioni della Basilicata”, contenenti gli elementi descrittivi di ciascuna qualificazione e gli standard di progettazione ed erogazione dei percorsi formativi finalizzati al loro conseguimento (standard formativi);

**VISTA**

la D.G.R. n. 116 del 30 gennaio 2014 - “Linee guida in materia di tirocini in attuazione dell'art. 1 comma 34 della legge n. 92/2012 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 recepite con DGR 747/2013. Approvazione disciplinare in materia di tirocini extracurricolari”;

**VISTA**

la D.G.R. n. 420 dell'8 aprile 2014 - “D.Lgs 17 ottobre 2015 n.266 art.20 Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale IeFP”;

**VISTA**

la D.G.R. n. 1019 del 8 agosto 2014 “Legge regionale n. 33/2003 Riordino del sistema formativo integrato - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale. Approvazione avviso pubblico”;

**VISTA**

la D.G.R. n. 766 del 9 giugno 2015, con la quale è stata approvata la nuova “Scheda descrittiva della qualificazione”, in osservanza alle disposizioni dell'Intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 22 gennaio 2015 (Rep. atti n. 8/CSR);

<b>VISTA</b>	la D.G.R. n. 431 del 26 aprile 2016 - “Recepimento e adeguamento della disciplina regionale in materia di apprendistato – Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi per l'apprendistato, ai sensi del D.Lgs n. 15 giugno 2015, n. 81”;
<b>CONSIDERATO</b>	che il sopra citato DM del 30/06/2015, all'art. 7, comma 1, lett. b), prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscono, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del Decreto, l'adozione di un quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 13/2013, e con i riferimenti operativi di cui al Decreto stesso;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'art. 22, comma 2, della sopra citata L.R. n. 30/2015 prevede che ai fini della “valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai cittadini nel corso della propria vita la Giunta regionale definisce il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi e di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, denominato DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze”;
<b>RITENUTO</b>	in ossequio alle Disposizioni sopra richiamate, di dover dare attuazione a quanto disposto dal D.Lgs n. 13/2013 e dal conseguente DM del 30 giugno 2015 con il “DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze”, che assume disposizioni di indirizzo ed attuative, accompagnate da specifiche norme transitorie;
<b>RILEVATO</b>	che il sopra citato “DRIVE” è stato condiviso con i rappresentanti istituzionali e del partenariato economico e sociale regionale, di cui al “Gruppo Tecnico Standard” (GTS), istituito dalla D.G.R. n. 243/2011 e s.m.i., nella seduta del 9 giugno 2016;
<b>RITENUTO</b>	pertanto, in coerenza con le premesse precedenti, di dover approvare il “DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze” che, in allegato al presente atto (All. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
<b>RITENUTO</b>	inoltre, di dover disapplicare, per l'effetto, le disposizioni di cui alle sopra citate DD.GG.RR. n. 1334/2006 e 766/2015;
<b>RITENUTO</b>	infine, di dover demandare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Deliberazione all'Ufficio Progettazione Strategica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, mediante l'assunzione degli atti gestionali conseguenti;
<b>PRESO ATTO</b>	che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Basilicata;

su proposta dell'Assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca,

a unanimità di voti, espressi nei termini di legge,

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di


1. approvare, in attuazione del D.Lgs n. 13/2013, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015 e dell'art. 22, comma 2, della L.R. n. 30/2015, il "DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze" che, in allegato al presente atto (All. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. disapplicare, per l'effetto, le disposizioni di cui alla DD.GG.RR. n. 1334 del 18 settembre 2006 e n. 766 del 9 giugno 2015 a far data dalla pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;
3. demandare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Deliberazione all'Ufficio Progettazione Strategica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, mediante l'assunzione degli atti gestionali conseguenti;
4. disporre la pubblicazione integrale della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE



(Marco Albanese)

IL RESPONSABILE P.O.


  
AD IMPRESA

(Vincenza Buccino)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



## REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**  
**Ufficio Progettazione Strategica**

**DRIVE**

**Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze**

## SOMMARIO

Quadro di riferimento normativo e programmatico .....	4
---	---

### CAPO I – ARCHITETTURA E NORME COMUNI DEL SISTEMA

Art. 1 – Definizioni .....	5
Art. 2 – Competenze della Regione .....	8
Art. 3 – DRIVE - Dispositivo regionale integrato per la valorizzazione delle esperienze .....	9
Art. 4 – Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione .....	9
Art. 5 – Aggiornamento del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione .....	9
Art. 6 – Sistema informativo di accesso e gestione di DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze .....	10
	10

### CAPO II – INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 7 – Processo di individuazione e validazione .....	11
Art. 8 – Procedura di certificazione .....	12
Art. 9 – Soggetti titolati e requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze .....	13
Art. 10 – Composizione delle commissioni di certificazione .....	13
Art. 11 – Accesso dei cittadini alla individuazione e validazione ed alla certificazione delle competenze .....	14
Art. 12 – Valore delle qualificazioni e delle attestazioni rilasciate .....	14
	14

### CAPO III – PRINCIPI SPECIFICI E LINEE DI PROCEDIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Art. 13 – Tipologie di crediti formativi .....	15
Art. 14 – Ambito applicativo del riconoscimento dei crediti formativi .....	15
Art. 15 – Valore dei crediti formativi .....	15
Art. 16 – Condizioni per l'esercizio dei crediti formativi .....	16
Art. 17 – Articolazione del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi .....	16
Art. 18 – Richiesta di riconoscimento dei crediti formativi .....	16
Art. 19 – Messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti .....	17
Art. 20 – Proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato .....	18
	18

Art. 21 – Riconoscimento amministrativo dei crediti e del progetto formativi individualizzato .....	18
---	----

**CAPO IV – NORME DI PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE**

Art. 22 – Norme di programmazione dell'offerta di misure a supporto dell'apprendimento .....	19
Art. 23 – Sviluppo delle risorse di sistema .....	20
Art. 24 – Disposizioni transitorie .....	20
Art. 25 – Disposizioni finali .....	20

**ALLEGATI**

Allegato A1 - Repertorio Regionale delle Qualificazioni (RRQ). Struttura informativa e norme di redazione

Allegato A2 - Repertorio Regionale delle Attestazioni

Allegato A3 - Requisiti professionali minimi per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nonché riconoscimento dei crediti formativi

### Quadro di riferimento normativo e programmatico

- Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ed in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- Condizionalità ex ante "10.3 Apprendimento permanente" di cui all'allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede, tra i criteri di adempimento, "l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE", nonché l'impegno dell'Italia, in sede di Accordo di Partenariato 2014-2020, a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;
- Intesa in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015, "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni relative vigenti";
- Legge Regionale n. 30 del 13 agosto 2015 - "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva";
- Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2016 - "Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata)";
- D.G.R. n. 1334 del 18 settembre 2006 - "Modifiche al Regolamento dei corsi riconosciuti approvato con DGR 2334 del 18/10/2004 ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 concernente Requisiti e modalità per il riconoscimento e l'autorizzazione allo svolgimento di attività formative in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 11 dicembre 2003";
- D.G.R. n. 1381 del 25 settembre 2006 - "Art. 27 comma 2 lett. D Legge regionale 11 dicembre 2003 n.33 Criteri e modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenza";
- D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 - "Legge regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003, artt. 12, 27 e 28. Approvazione del Documento metodologico per la costruzione del Repertorio regionale dei profili professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi";
- D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011 e s.m.i., con la quale è stato istituito il "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata";
- D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012 - "Documento metodologico per la costruzione del Repertorio regionale dei profili professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi – Istituzione del Repertorio regionale delle attestazioni – Standard minimi";

- D.G.R. n. 993 del 24 luglio 2012 e s.m.i., con la quale è stato approvato il documento metodologico "Struttura del quadro regionale degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi";
- D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013 - "Istituzione del Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata";
- D.G.R. n. 116 del 30 gennaio 2014 - "Linee guida in materia di tirocini in attuazione dell'art. 1 comma 34 della legge n. 92/2012 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 recepite con DGR 747/2013. Approvazione disciplinare in materia di tirocini extracurricolari";
- D.G.R. n. 420 dell'8 aprile 2014 - "D.Lgs 17 ottobre 2015 n.266 art.20 Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale IeFP";
- D.G.R. n. 1019 del 8 agosto 2014 "Legge regionale n. 33/2003 Riordino del sistema formativo integrato - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale. Approvazione avviso pubblico";
- D.G.R. n. 766 del 9 giugno 2015 - "DGR n. 167 del 14 febbraio 2013 "Istituzione del repertorio regionale delle qualificazioni della Basilicata. Allegato A - Scheda descrittiva della qualificazione. Adeguamento alle disposizioni dell'Intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 22 gennaio 2015";
- D.G.R. n. 431 del 26 aprile 2016 - "Recepimento e adeguamento della disciplina regionale in materia di apprendistato – Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi per l'apprendistato, ai sensi del D.Lgs n. 15 giugno 2015, n. 81";

## CAPO I – ARCHITETTURA E NORME COMUNI DEL SISTEMA

### Art. 1 (Definizioni)

1. In conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dai successivi atti, la Regione Basilicata assume, ai fini delle proprie politiche in materia di apprendimento, le seguenti definizioni:

- a. «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
- b. «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
- c. «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

- d. «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
- e. «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
- f. «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
- g. «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);
- h. «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
- i. «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi ai sensi del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13., delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi ai sensi del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
- j. «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) , in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui al D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
- k. «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;

- l. «sistema nazionale di certificazione delle competenze»:** l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
- m. «classificazione dei settori economico-professionali»:** sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: compatti, processi di lavoro, aree di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio;
- n. «attività di lavoro riservata»:** attività di lavoro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile nonché alle professioni sanitarie ed ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
- o. «attestazione di parte prima»:** attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;
- p. «attestazione di parte seconda»:** attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
- q. «attestazione di parte terza»:** attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
- r. «repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali»:** costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi definiti dal D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e dalle successive norme attuative;
- s. «quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali»:** parte del repertorio nazionale di cui all'art.8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione e la validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea.

- t. «credito formativo»: valore attribuibile ad apprendimenti comunque acquisiti da un individuo, rivolto a rafforzare le opportunità di accesso ad ulteriori opportunità educative, di istruzione e formazione, attraverso riduzione di durata e/o accesso individualizzato a percorsi coerenti per modalità pedagogiche ed articolazione didattica.

**Art. 2**  
*(Competenze della Regione)*

1. La Regione Basilicata è l'ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Nel rispetto ed in applicazione della normativa nazionale e con riferimento agli indirizzi dell'Unione europea la Regione, con propri atti:
  - a. individua e valida, ovvero certifica, le competenze riferite alle qualificazioni ricomprese nel sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui all'art. 4 del presente atto;
  - b. individua e valida le competenze riferite a qualificazioni oggetto di repertori di altre regioni, ove le stesse afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 ed oggetto della propria programmazione;
  - c. definisce gli enti titolati ad erogare in tutto o in parte, nel proprio ambito di intervento, servizi di individuazione e validazione, nonché certificazione delle competenze;
  - d. definisce ed adotta, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni nazionali, gli standard minimi di prestazione, attestazione e sistema, base per l'erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, in essi inclusi i requisiti professionali per il personale addetto all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, per gli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa;
  - e. cura l'inserimento e l'aggiornamento delle proprie qualificazioni nel Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a livello nazionale ed europeo, nonché per l'individuazione e la validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze, anche in termini di crediti formativi in chiave europea;
  - f. programma ed attua, anche sulla base del monitoraggio degli esiti delle certificazioni rilasciate, lo sviluppo del proprio repertorio delle qualificazioni, nella logica della loro progressiva standardizzazione, tenute in conto le specificità del mercato del lavoro regionale;
  - g. definisce ed attua le norme relative al riconoscimento dei crediti formativi relativi alla propria offerta di apprendimento, in modo integrato alla individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

2. Quanto al comma 1 è esercitato attraverso il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi e di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, denominato DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze.

Art. 3

*(DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze)*

1. Il Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze è costituito da:

- a. le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi all'individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito del sistema nazionale di certificazione, di cui al Capo II della deliberazione;
- b. le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi al riconoscimento dei crediti formativi spendibili nel sistema regionale della formazione professionale, di cui al Capo III della deliberazione;
- c. i principi, le norme e gli strumenti comuni di procedimento di cui al presente capo della deliberazione.

Art. 4

*(Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione)*

1. Il Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, articolato negli specifici repertori di cui ai commi successivi, è l'insieme organico dei riferimenti alla base della garanzia di qualità e rispondenza dell'offerta di servizi nell'ambito del sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva.
2. Il Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata - RRPP contiene le descrizioni standard dei contenuti del lavoro, espressi come profili professionali articolati per unità di competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza.
3. Il Repertorio Regionale delle Qualificazioni (RRQ), coordinato al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, contiene le qualificazioni rilasciabili dalla Regione, coordinate con il Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata, per ognuna delle quali è indicata, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 30 giugno 2015, l'afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso indicazione delle coordinate relative a settore economico-professionale, area di attività, gruppi di correlazione e singole attività di lavoro. Nel Repertorio sono inoltre descritti gli standard minimi obbligatori di percorso formativo, assunti come livelli essenziali di prestazione, ove presenti. La struttura informativa del Repertorio e le norme di redazione dei relativi contenuti standard sono dettagliate in Allegato A1.
4. Il repertorio degli standard di certificazione contiene, per ogni qualificazione, i riferimenti prestazionali per le valutazioni realizzate nei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, con riferimento ai principali ambiti tipologici di esercizio, intesi come descrittori che esemplificano il contesto di esercizio di un'attività lavorativa, nonché le specifiche indicazioni di metodo

che disciplinano le modalità di organizzazione e conduzione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione, a comprova del possesso delle competenze da validare ovvero da certificare.

5. Il Repertorio Regionale delle Attestazioni, di cui all'Allegato A2, contiene i format-tipo e le note d'uso relativi alle attestazioni di prima, seconda e terza parte rilasciabili in esito alle attività di apprendimento nonché al processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione.
6. Fatto salvo quanto disposto da specifica normativa di settore e con esclusione delle professioni sanitarie, il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione è il riferimento unitario, nell'ambito delle competenze della Regione Basilicata, in materia di apprendimenti e rilascio di qualificazioni.
7. La struttura logica ed informativa dei repertori, così come la metodologia di redazione dei singoli standard, costituiscono vincoli cogenti ai fini della progettazione dell'offerta di misure di apprendimento.

#### Art. 5

*(Aggiornamento del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione)*

1. Il Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione è oggetto di aggiornamento, adeguamento e sviluppo, con riferimento ad ognuna delle sue componenti, nel rispetto dei principi di interesse pubblico, efficienza, massimizzazione degli impatti sul mercato del lavoro e supporto alla politiche di sviluppo economico ed inclusione, in applicazione del dialogo sociale.
2. L'aggiornamento e la manutenzione avvengono:
  - a. direttamente a cura della Regione, in caso di recepimento di modifiche derivanti da normativa cogente, ivi incluse le azioni rivolte a garantire la piena afferenza delle qualificazioni regionali al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
  - b. sulla base di istruttoria tecnica e consultazione con il partenariato economico e sociale, a fronte di motivata proposta, avanzata nei termini di cui al successivo comma.
3. Con successivo atto la Regione definisce la procedura di aggiornamento del sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione.

#### Art. 6

*(Sistema informativo di accesso e gestione di DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze)*

1. Il Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze è reso pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica sul sito istituzionale della Regione, in apposita sezione dedicata alla certificazione delle competenze, collegata alla analoga sezione del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono contenuti della sezione di cui al precedente comma:

- a. la descrizione dei servizi e delle relative procedure;
- b. la normativa nazionale e regionale di riferimento;
- c. il collegamento attivo al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, attraverso il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali;
- d. l'accesso agli avvisi pubblici relativi ai procedimenti di certificazione delle competenze a domanda individuale e la relativa calendarizzazione delle sessioni;
- e. l'indicazione degli uffici responsabili del procedimento ed i relativi contatti;
- f. l'elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
- g. gli elenchi delle risorse professionali idonee all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nonché gli avvisi pubblici rivolti al loro mantenimento.

3. Nell'ambito del sistema informativo sono altresì implementate le funzioni di supporto alla gestione amministrativa del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze, con particolare riferimento alla tracciabilità delle operazioni svolte, alla conservazione e all'eventuale rilascio in duplicato delle attestazioni rilasciate.

4. Ai fini della trasparenza e della semplificazione amministrativa la Regione implementa l'interoperabilità del Dispositivo con le principali procedure informatizzate che ne prevedono l'utilizzo.

## CAPO II – INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

### Art. 7 (*Processo di individuazione e validazione*)

1. Il processo di individuazione e validazione è il servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato di cui all'art. 9, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del Documento di validazione con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire, se previsto, con la procedura di certificazione delle competenze ove la persona ne faccia richiesta. L'individuazione e validazione degli apprendimenti assume natura unitaria con riferimento ai procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze.

2. Il processo di individuazione e validazione delle competenze si articola in tre fasi:

- a. identificazione, rivolta alla ricostruzione delle esperienze della persona, alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ed alla elaborazione del Documento di trasparenza, riferito alle unità di competenza indicate nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni di cui all'art. 4, comma 3 del presente atto;
- b. valutazione, rivolta all'esame tecnico del Documento di trasparenza ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;
- c. attestazione: stesura e rilascio del Documento di validazione, con valore attestatorio di II o di III parte, sulla base delle modalità con cui è stata svolta la valutazione.

3. Con successivi atti la Regione definisce la procedura e gli standard minimi della individuazione e validazione delle competenze.

Art. 8  
(*Procedura di certificazione*)

1. La procedura di certificazione delle competenze è il servizio finalizzato al rilascio del certificato relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il certificato costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

2. La procedura di certificazione delle competenze è articolata in tre fasi:

- a. identificazione, rivolta alla ammissione alla valutazione:
  - nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale, tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dal percorso formativo, sulla base della sua articolazione didattica;
  - nel caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali ed informali, o in contesto formale in caso di interruzione del percorso formativo, tramite acquisizione del Documento di validazione di cui all'art. 7 del presente atto;
- b. valutazione diretta e sommativa, rivolta all'effettivo accertamento del possesso delle competenze, realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, da parte della commissione di cui all'art. 10, attraverso l'impiego degli standard di certificazione di cui all'art. 4 comma 4 del presente atto;
- c. stesura e rilascio da parte della Regione del Certificato di Qualificazione Professionale, con valore di terza parte.

3. Con successivi atti la Regione definisce la procedura e gli standard minimi della certificazione delle competenze.

Art. 9

*(Soggetti titolati e requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze)*

1. E' soggetto titolato all'erogazione dei servizi *i)* di individuazione e validazione delle competenze e *ii)* certificazione delle competenze l'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata), come disposto dalle LL. RR. n. 30/2015 e n. 9/2016.
2. Sono soggetti titolati al solo riconoscimento dei crediti formativi gli Organismi di Formazione accreditati, sulla base di quanto disposto al Capo III del presente atto.
3. Le funzioni di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze sono svolte da risorse professionali dotate di competenza certificata dalla Regione, sulla base dello standard di cui all'Allegato A3, valida anche ai fini del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 10

*(Composizione delle commissioni di certificazione)*

1. Le commissioni di certificazione sono organi perfetti ed operano nel rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo.
2. Le commissioni sono composte da tre membri:
  - a. il Presidente, nominato e scelto tra il personale appartenente alla Categoria D;
  - b. due commissari tratti da elenco pubblico, per il settore economico professionale a cui afferisce la qualificazione oggetto di certificazione;
  - c. una risorsa con competenza certificata in Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con funzioni di supporto metodologico e segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
3. I commissari sono individuati attraverso sorteggio pubblico, secondo il principio della rotazione, fermo restando il diritto di rinuncia per impedimento oggettivi. Nel caso in cui la certificazione avvenga in esito ad un percorso formativo, un commissario, comunque tratto dall'elenco pubblico e non direttamente impegnato nella realizzazione del percorso stesso, è espresso dall'Organismo di Formazione, in sua rappresentanza.
4. La nomina delle Commissioni e la gestione amministrativa del procedimento, ivi incluso il rilascio e la conservazione delle qualificazioni rilasciate, è competenza della Regione, che si avvale a tal fine del sistema informativo di cui all'art. 6 del presente atto.
5. La Regione provvede con successivi atti alla definizione del regolamento delle commissioni di certificazione, nonché all'istituzione dell'elenco pubblico di cui al comma 2, lett. b), nel rispetto del percorso di abilitazione di cui all'Allegato A3, punto 3.

Art. 11

(Accesso dei cittadini alla individuazione e validazione ed alla certificazione delle competenze)

1. Individuazione e validazione e certificazione delle competenze sono parte dei diritti di cittadinanza relativi all'accesso ed alla valorizzazione degli apprendimenti maturati nel corso della vita.
2. I cittadini accedono alla individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nei termini disposti dagli standard di servizio:
  - a. automaticamente, in esito ad un percorso di apprendimento formale relativo ad una qualificazione regionale afferente al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 o relativa ad una attività o professione oggetto di regolamentazione o, limitatamente alla sola validazione, relativo i) ad una qualificazione iscritta al Repertorio Regionale non afferente al Repertorio nazionale o ii) ad una qualificazione di altra Regione, esito di un percorso formativo svolto a cura della Regione Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 2 c.1 del presente atto;
  - b. su richiesta, in esito ad istanza individuale, nei termini e nei requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici avvisi pubblici, con riferimento agli apprendimenti non formali ed informali complessivamente maturati, tenuti in conto gli apprendimenti formali, purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni di cui all'art. 4.
3. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze sono assicurate ai destinatari misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio.
4. La Regione provvede con successivi atti alla definizione dei costi della individuazione e validazione e certificazione delle competenze e delle eventuali quote di partecipazione dei relativi destinatari. E' facoltà della Regione programmare, nell'ambito delle misure rivolte al diritto alla messa in valore degli apprendimenti, modalità agevolate di accesso alla certificazione.

Art. 12

(Valore delle qualificazioni e delle attestazioni rilasciate)

1. Le qualificazioni regionali afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione sono dotate di valore sul territorio nazionale, a ogni effetto di legge, potendo costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero potendo concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti. L'afferenza al repertorio nazionale è esplicitamente definita nell'ambito del Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 4 comma 3 del presente atto.
2. Le qualificazioni regionali non afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 sono oggetto di individuazione e validazione, ai fini della successiva certificabilità, ove raggiungano nel tempo la condizione di afferenza.

3. Con riferimento all'offerta formativa oggetto di programmazione da parte della Regione, anche nell'ambito del Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale:

- a. le competenze certificate costituiscono credito formativo di frequenza con valore a priori nei confronti delle unità formative riferite alle corrispondenti unità di competenza;
- b. le competenze certificate acquisiscono altresì valore di evidenza nei procedimenti di riconoscimento del credito formativo di ammissione;
- c. il documento di trasparenza ed il documento di validazione elaborati in esito ai processi di individuazione e validazione di cui all'art. 7 costituiscono evidenza, anche ai fini della semplificazione amministrativa, nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi;
- d. i crediti formativi riconosciuti hanno valore esclusivamente con riferimento all'offerta formativa oggetto di programmazione da parte della Regione, fatte salve eventuali specifiche disposizioni.

### CAPO III

#### PRINCIPI SPECIFICI E LINEE DI PROCEDIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

##### Art. 13

*(Tipologie di crediti formativi)*

1. Nell'ambito del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze i crediti formativi oggetto di riconoscimento si articolano in due tipologie:

- a. credito di ammissione, rivolto a consentire deroga ai requisiti di accesso ad un percorso formativo, nel caso in cui il richiedente non disponga del livello di istruzione e/o formazione professionale ordinariamente previsto, ma possa dimostrare il possesso di apprendimenti coerenti con le caratteristiche dell'azione per cui il credito è richiesto;
- b. crediti di frequenza, utili ai fini della dispensa di frequenza di uno o più unità capitalizzabili/moduli/segmenti in cui il percorso stesso è articolato.

##### Art. 14

*(Ambito applicativo del riconoscimento dei crediti formativi)*

1. Fatti salvi gli obblighi di riconoscimento dei crediti dettati dalla normativa in vigore, l'esercizio dei crediti formativi è ammesso con riferimento ai soli percorsi formativi coerenti per modalità pedagogiche ed articolazione organizzativa con la valorizzazione degli apprendimenti pregressi. E' competenza della Regione autorizzare l'esercizio dei crediti formativi, attraverso i propri atti di programmazione, valutazione e controllo, secondo le modalità indicate nei successivi articoli. Nei limiti di quanto disposto dai bandi o avvisi pubblici, è facoltà dei soggetti proponenti attività formativa di indicare in sede di progetto uno o più moduli/unità/segmenti di cui è motivatamente proposta la non ammissibilità al riconoscimento di crediti di frequenza. La Regione decide circa la ricevibilità della proposta.

Art. 15  
(*Valore dei crediti formativi*)

1. Fatto salvo quanto definito dal comma successivo, il valore del credito formativo è definito dal soggetto che assume l'obbligazione di riconoscerlo nell'ambito del percorso formativo di cui è attuatore, sulla base della valutazione degli apprendimenti del richiedente, svolta in conformità a quanto previsto dal presente dispositivo. Come tale, il valore del credito è specificamente proprio del richiedente e limitato al percorso formativo per cui è richiesto, non essendo trasferibile ad altri percorsi o persone.
2. Il valore dei crediti può altresì essere definito a priori, nell'ambito del Repertorio Regionale delle Qualificazioni o attraverso appositi atti prodotti o validati dalla Regione, finalizzati al riconoscimento automatico del valore di apprendimenti, ai fini della loro spendita nell'istruzione e nella formazione professionale regionale. Come tale, il valore dei crediti a priori non dipende dalle caratteristiche soggettive del richiedente.
3. I crediti formativi riconosciuti non costituiscono in sé titolo ai fini della certificazione delle competenze, restando da essa distinti per contenuto e natura del procedimento. Gli esiti informativi delle attività di messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti concorrono, nei principi di efficiente uso delle risorse e semplificazione amministrativa, allo svolgimento dei procedimenti di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

Art. 16  
(*Condizioni per l'esercizio dei crediti formativi*)

1. Fatto salvo quanto altrimenti definito in modo cogente dalla normativa in vigore, accedono all'esercizio dei crediti le sole azioni formative per le quali tale possibilità è esplicitamente prevista in sede di avviso pubblico o procedimento istitutivo, nei termini in essi specificati.
2. Per lo specifico dei crediti di frequenza, costituisce inoltre requisito aggiuntivo necessario ai fini dell'accesso all'esercizio dei crediti l'articolazione dell'azione formativa per unità/moduli/segmenti, per ognuno dei quali siano esplicitamente indicati a progetto: obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche e modalità di valutazione degli apprendimenti.
3. La Regione garantisce, in sede di valutazione della proposta progettuale di percorso formativo, la verifica dell'effettiva rispondenza ai requisiti sopra indicati.

Art. 17  
(*Articolazione del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi*)

1. Il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi si articola nelle seguenti fasi, svolte da operatori specificamente abilitati alle relative funzioni, ai sensi dell'art. 9, comma 3:
  - a. richiesta di riconoscimento da parte dell'individuo interessato;
  - b. identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti dell'individuo;

- c. valutazione apprezzativa degli apprendimenti dell'individuo;
  - d. proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato;
  - e. autorizzazione amministrativa all'esercizio dei crediti e del progetto formativo individualizzato.
2. Per lo specifico dei crediti con valore attribuito a priori di cui all'art. 15, comma 2 del presente atto, il procedimento di riconoscimento non richiede la realizzazione delle fasi di messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti, limitandosi all'esame della documentazione individuale attestante il possesso delle condizioni richieste dall'atto istitutivo del credito stesso.
  3. La valutazione del credito formativo di ammissione va svolta antecedentemente all'esperimento delle eventuali prove di selezione, costituendo condizione di accesso a queste ultime.
  4. La Regione definisce con successivi provvedimenti:
    - a. gli standard documentali, metodologici e le relative linee guida applicative di supporto al processo di riconoscimento dei crediti formativi;
    - b. le norme specifiche relative al computo della frequenza dei percorsi da parte dei partecipanti a cui siano stati riconosciuti crediti formativi ed alla ammissibilità degli specifici costi di riconoscimento, nonché propri della personalizzazione del percorso.

**Art. 18**  
*(Richiesta di riconoscimento dei crediti formativi)*

1. Il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi è ordinariamente avviato dall'individuo interessato, che ne avanza specifica richiesta al soggetto attuatore del percorso formativo cui il credito è riferito. La richiesta, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal richiedente, deve fare riferimento agli standard documentali definiti dalla Regione, e contenere gli elementi minimi di seguito elencati:
  - generalità del richiedente;
  - curriculum vitae sottoscritto in originale e aggiornato alla data di richiesta;
  - crediti richiesti, distinti fra credito di ammissione e crediti di frequenza, esposti facendo riferimento all'articolazione del percorso formativo;
  - elementi esposti nel curriculum vitae motivanti i crediti richiesti;
  - sottoscrizione delle clausole di assunzione di responsabilità.
2. Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, la richiesta e le clausole di responsabilità devono essere sottoscritte anche da un genitore o da chi ne fa le veci. E' facoltà del richiedente allegare tutta la documentazione ritenuta pertinente alla valutazione. Della richiesta di riconoscimento di crediti e della documentazione allegata è rilasciata ricevuta da parte del soggetto attuatore del percorso formativo.

Tutta la documentazione costituente la richiesta è soggetta alle norme vigenti sulla tutela della *privacy*.

Art. 19

*(Messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi)*

1. La messa in trasparenza è svolta dal soggetto attuatore dell'attività formativa, attraverso l'impiego di operatori dotati di competenza certificata, in conformità a quanto disposto nell'ambito del processo di individuazione e validazione di cui all'art. 7, per lo specifico del riconoscimento dei crediti formativi.
2. Gli esiti della messa in trasparenza e della valutazione sono consegnati in copia all'individuo, anche ai fini dell'eventuale loro impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali.
3. Ai fini della semplificazione amministrativa, la messa in trasparenza e la valutazione sono svolte assumendo in procedimento anche gli esiti dell'eventuale individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali o informali di cui all'art. 7 del presente dispositivo.

Art. 20

*(Proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato)*

1. Sulla base degli esiti della valutazione il soggetto attuatore provvede alla definizione della proposta di:
  - a. crediti formativi riconosciuti o motivazione del loro non riconoscimento;
  - b. progetto formativo individualizzato, indicante le azioni di accompagnamento e supporto all'apprendimento individuale necessarie ai fini del recupero di eventuali debiti formativi.
2. La proposta è comunicata dal soggetto attuatore al richiedente, che la accetta o la respinge – anche parzialmente – in forma scritta.

Art. 21

*(Riconoscimento amministrativo dei crediti e del progetto formativo individualizzato)*

1. Il riconoscimento amministrativo dei crediti e del progetto formativo individualizzato è l'atto formale attraverso cui il procedimento svolto dal soggetto attuatore è riconosciuto conforme ai criteri definiti dalla normativa applicabile, dando luogo ad effetti dotati di valore giuridico ed operativo per il richiedente ed il soggetto attuatore stesso. Esso è svolto dall'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata), sulla base dell'esame della documentazione di procedimento, ferma restando la responsabilità dell'attuatore e del beneficiario circa il corretto esercizio pedagogico dei crediti riconosciuti.
2. In caso di rilevazione di criticità di procedimento, la Regione definisce le necessarie prescrizioni correttive, nel rispetto ed a garanzia dei diritti del richiedente il credito.

## CAPO IV – NORME DI PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE

### Art. 22

*(Norme di programmazione dell'offerta di misure a supporto dell'apprendimento)*

1. Al fine del riconoscimento e della spendibilità a livello nazionale ed europeo, le qualificazioni contenute nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni di cui all'art. 3, afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, o relativa ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, costituiscono il riferimento primario per la programmazione dell'offerta formativa regionale.
2. Possono essere altresì oggetto di programmazione dell'offerta formativa, sulla base di valutazione di merito da parte della Regione finalizzata al recepimento nel proprio sistema, le qualificazioni oggetto di repertori di altre Regioni, ove le stesse afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13. I percorsi formativi sono conclusi da individuazione e validazione delle competenze costituenti la qualificazione, rimandando il procedimento di certificazione all'avvenuto recepimento della stessa nel repertorio regionale.
3. E' facoltà della Regione programmare, nell'ambito di specifici avvisi pubblici mirati, offerta formativa avente valore regionale non immediatamente riconducibile al quadro nazionale, ma potenzialmente oggetto di afferenza, sulla base delle procedure definite dal Decreto 30 giugno 2015. In tal caso la Regione, al fine di favorire il successivo recepimento della qualificazione nell'ambito del quadro nazionale e la sua conseguente spendibilità:
  - a. indica obbligatoriamente, in sede di avviso pubblico o provvedimento istitutivo, i riferimenti minimi cogenti di progettazione;
  - b. definisce, in sede di valutazione, eventuali prescrizioni correttive;
  - c. iscrive i profili professionali e le singole unità di competenza dei progetti oggetto di approvazione nel proprio repertorio, con indicazione della rilasciabilità, in esito alla frequenza, del solo documento di validazione;
  - d. dispone, al termine del percorso formativo, l'individuazione e validazione delle competenze costituenti la qualificazione, rimandando il procedimento di certificazione alla avvenuta afferenza della qualificazione al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
  - e. costituisce espresso obbligo ai soggetti attuatori di comunicare ai potenziali partecipanti i limiti di spendibilità della attestazione rilasciata in esito al percorso nonché il diritto, attraverso di essa acquisito, di accedere al successivo eventuale procedimento certificatorio, rivolto alla piena spendibilità della qualificazione nell'intero territorio nazionale.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, è oggetto di riconoscimento la sola offerta formativa rivolta al rilascio di attestazioni di terza parte, nel rispetto di quanto disposto dai commi

precedenti. Gli Organismi di Formazione interessati al riconoscimento da parte della Regione della propria offerta a mercato presentano a tal fine le relative proposte progettuali nella apposita sezione del CUR – Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale. La Regione con successivi atti approva il relativo regolamento di gestione.

5. La formazione che non prevede il rilascio di qualificazioni ai sensi dei commi precedenti è conclusa da attestazione di frequenza, rilasciata dal soggetto attuatore sotto la propria responsabilità, in conformità alle norme applicabili. L'attestato di frequenza costituisce evidenza nei procedimenti di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi di cui ai Capi II e III del presente atto.

6. Le qualificazioni contenute nel Repertorio Regionale di cui all'art. 3, anche nella loro articolazione per singole unità di competenza, costituiscono il riferimento per:

- a. l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali maturati nell'ambito dei tirocini extracurricolari, del servizio civile e delle altre misure di apprendimento attivo;
- b. la programmazione dei procedimenti di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali o informali, ove afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 23  
(*Sviluppo delle risorse di sistema*)

1. La Regione definisce azioni di adeguamento e rafforzamento del complessivo sistema dell'offerta di apprendimento, ivi incluso lo sviluppo della propria capacità amministrativa, svolte nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed equità.

Art. 24  
(*Disposizioni transitorie*)

1. Nelle more della completa correlazione tra le qualificazioni regionali di cui all'art. 4 del Decreto MLPS 30 giugno 2015, sono assunte ai fini dell'attuazione di quanto disposto dalla presente deliberazione le sole qualificazioni oggetto del Repertorio Regionale delle Qualificazioni, nel suo più recente stato di aggiornamento.

2. Nell'ambito del processo di associazione al quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni di cui al vigente Repertorio Regionale delle Qualificazioni è facoltà della Regione sospendere la programmazione ed il riconoscimento di specifiche qualificazioni, anche con riferimento a figure ed attività oggetto di regolamentazione.

3. I percorsi formativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente atto, si sia concluso l'iter amministrativo di riconoscimento e/o di autorizzazione sono ordinariamente realizzati ai sensi della previgente normativa, ivi compresi gli esami finali. E' in ogni caso facoltà della Regione applicare, anche in via sperimentale ed ove non ne discenda una riduzione del diritto dei destinatari finali, quanto disposto dalla presente deliberazione in materia di individuazione e validazione e certificazione.

4. Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e con riferimento a quanto assunto nel precedente comma 1, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. 13 agosto 2015, n. 30, le istanze riferite alle attività riconosciute ma non finanziate sono presentate unicamente alla Regione attraverso lo strumento del "Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa ad Accesso Individuale" (CUR). Con successivo atto, la Regione provvede a definire il regolamento di gestione dei progetti formativi iscritti al CUR.
5. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dal Capo II del presente atto e fino al completamento della procedura costitutiva dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata), vige quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 1381/2006, n. 625/2012 e n. 420/2014. In particolare:
  - a. i percorsi formativi in esito ai quali è previsto il rilascio di attestato di frequenza con profitto sono soggetti alle modalità attestatorie previgenti;
  - b. gli esami di qualifica sono svolti secondo la previgente normativa, e sono conclusi dal rilascio di "Certificato di qualificazione professionale" relativo all'insieme delle Unità di Competenza costituenti il profilo professionale in oggetto, di cui all'Allegato A2, fatta eccezione per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Ove non altrimenti disposto, non sono ammesse certificazioni riferite a singole Unità di Competenza;
  - c. la formazione svolta a fini di abilitazione all'esercizio di attività e professioni regolamentate resta soggetta alle proprie norme attestatorie, ove non applicabili senza limitazione del diritto delle attestazioni "Documento di validazione" e "Certificato di qualificazione professionale".
6. Quanto disposto al Capo III entra in vigore a partire dalla deliberazione, da parte della Regione, delle relative norme di attuazione.

Art. 25  
(*Disposizioni finali*)

1. Dall'entrata in vigore del presente atto sono disapplicate le seguenti disposizioni:

- a. D.G.R. n. 1334 del 18 settembre 2006 - "Modifiche al Regolamento dei corsi riconosciuti approvato con DGR 2334 del 18/10/2004 ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 concernente Requisiti e modalità per il riconoscimento e l'autorizzazione allo svolgimento di attività formative in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 11 dicembre 2003";
- b. D.G.R. n. 766 del 9 giugno 2015 - "DGR n. 167 del 14 febbraio 2013 "Istituzione del repertorio regionale delle qualificazioni della Basilicata. Allegato A - Scheda descrittiva della qualificazione. Adeguamento alle disposizioni dell'intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 22 gennaio 2015".

## ALLEGATO A1

### Repertorio Regionale delle Qualificazioni (RRQ). Struttura informativa e norme di redazione

Denominazione Qualificazione									
Livello EQF Qualificazione									
Settore Economico-Professionale (SEP)									
Codice ADA <sup>1</sup>									
Denominazione ADA <sup>2</sup>									
Sottocodice gruppo di correlazione (event.)									
Denominazione gruppo di correlazione									
Profilo Professionale regionale di riferimento <sup>3</sup>									
Processo/i di lavoro regionale di riferimento									
Descrizione profilo professionale									
Referenziazione ATECO 2007									
Codice univoco ISTAT CP2011									
Unità Formative (UF) / Key Competence:									
SM_ORDINE <sup>4</sup>	SM_TIPO (UF/KC) <sup>5</sup>	SM_EQF	SM_UC/KC_CORRELATA	SM_UC_RISULTATO_ATTESO	SM_ABILITÀ <sup>6</sup>	SM_CONOSCENZE	SM_DURATA_MIN	SM_VINCOLI	SM_FAD_%MAX
Durata minima complessiva del percorso (ore)									
Durata minima di aula e laboratorio (ore)									
Durata minima delle attività di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore)									
Durata minima stage in impresa (ore)									
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio									
Canale di offerta formativa									
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti									
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti									

<sup>1</sup> È possibile che una qualificazione sia associata a più ADA nazionali. In questo caso il campo riporta tutti i codici.

<sup>2</sup> È possibile che una qualificazione sia associata a più ADA nazionali. In questo caso il campo riporta tutte le denominazioni.

<sup>3</sup> Rif.: "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata" (RRPP).

<sup>4</sup> L'acronimo "SM" indica il "Segmento formativo".

<sup>5</sup> Per le Unità di Competenza (UC), restano fermi i contenuti relativi a "Oggetto di osservazione", "Indicatori", "Valutazione" e "Ref. CP2011", approvati nell'ambito degli standard professionali regionali.

<sup>6</sup> Il termine "abilità" sostituisce "capacità" nel rispetto dell'Intesa Stato-Regioni del 22/01/2015 (Rep. Atti n. 8/CSR).

Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali	
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti	
Gestione dei crediti formativi	
Indicazioni non cogenti di progettazione	

#### NOTE PER LA LETTURA DELLA SCHEDA DI QUALIFICAZIONE

- **Denominazione qualificazione.** La denominazione di ciascuna qualificazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" (RRQ) è definita secondo il seguente criterio generale: le qualificazioni di livello EQF 2 vengono indicate con il sostantivo "Addetto", quelle di EQF 3 con "Operatore", quelle di EQF 4/5 con "Tecnico"; quelle di EQF 6 con "Esperto". A tale criterio generale è possibile derogare allorquando: a) si ritenga opportuno utilizzare una denominazione consolidata sul mercato del lavoro, che indica convenzionalmente la qualificazione in modo chiaro e inequivocabile (es. "Interprete LIS"; b) quando l'applicazione del criterio generale possa dar luogo a denominazioni ambigue e/o confuse e/o di scarsa efficacia descrittiva<sup>7</sup>.
- **Livello EQF qualificazione.** La Regione Basilicata assume a riferimento gli standard dei livelli dei risultati di apprendimento definiti dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (*European Qualification Framework - EQF*). La Regione, inoltre, fa propri i criteri di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni a EQF, garantendo il raccordo con quanto contenuto nell'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 20 dicembre 2012.
- **Settore Economico-Professionale (SEP).** La Regione Basilicata adotta la configurazione tecnica del Quadro nazionale di riferimento per le qualificazioni regionali, rappresentata dalla "Classificazione dei settori economico-professionali". Tale classificazione, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (CP), consente di aggregare in 24 settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro (rif.: Intesa Stato-Regioni del 22/01/2015, Rep. Atti n. 8/CSR, e DM 30/06/2015).
- **ADA.** I 24 SEP nazionali sono scomposti in 80 compatti e articolati in processi di lavoro secondo una logica finalizzata a ricostruire analiticamente i cicli produttivi di beni e servizi. I processi, a loro volta, sono declinati in sequenze di processo in un numero non predefinito e funzionale alla loro completa descrizione. Le sequenze di processo sono, poi, articolate in una o più "Aree di Attività" (ADA). Le ADA sono connotate da un codice e una denominazione e contengono la descrizione e l'elenco delle attività di lavoro in un numero variabile da un minimo di 4 ad un massimo di 12. (rif.: Intesa Stato-Regioni del 22/01/2015, Rep. Atti n. 8/CSR, e DM 30/06/2015). Nelle ADA, infine, possono, ritrovarsi uno o più **Gruppi di correlazione** (vedi voce successiva). Tale sistema, nella sua interezza, può essere visionato attraverso il Data-Base "Opera" di Isfol.
- **Gruppo di correlazione.** Sulla scorta di criteri di analisi quantitativa di ricorrenza tra le qualificazioni regionali e di criteri di analisi qualitativa di congruenza rispetto, ad esempio, alle dinamiche evolutive del mondo del lavoro e delle professioni, ai livelli di autonomia e responsabilità e agli ambiti tipologici di esercizio, all'interno delle ADA sono individuati "gruppi di correlazione", intesi quali aggregati di

<sup>7</sup> Nel caso di percorsi formativi regolamentati, nel campo "denominazione" sono talvolta inserite le diciture previste dalle vigenti normative di riferimento, senza il sostantivo indicante la relazione al livello EQF (es. "Abilitazione", "Idoneità").

attività di lavoro, dotati di una valenza funzionale rispetto al meccanismo di correlazione e riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze a livello nazionale. I gruppi di correlazione, laddove necessario, recano una denominazione e un sottocodice univoco e identificativo rispetto all'ADA di appartenenza (rif.: Intesa Stato-Regioni del 22/01/2015, Rep. Atti n. 8/CSR, e DM 30/06/2015).

**Profilo professionale regionale di riferimento.** Ciascuna qualificazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" (RRQ) ha una relazione di "1:1" con un profilo professionale del "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata" (RRPP). Ogni profilo professionale è individuato attraverso l'aggregazione di un numero variabile di Unità di Competenza (UC) al fine di rappresentare le professionalità rispondenti alla realtà del lavoro e dei fabbisogni formativi esistenti sul territorio regionale. Il profilo professionale è identificato attraverso: una denominazione, una descrizione sintetica delle attività e possibili collocazioni lavorative, il processo/i di lavoro, le UC, la referenziazione alla Classificazione ATECO 2007 e alla Classificazione delle Professioni ISTAT CP2011, entrambe al livello di maggior dettaglio.

- **Processo/i di lavoro.** Nel campo è indicato il processo di lavoro di principale afferenza del profilo. Per ogni processo di lavoro, nell'ambito del "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata" (RRPP), è stato messo a punto uno "schema di processo", inteso come la ricostruzione del ciclo di "produzione di utilità" secondo una forma standardizzata di flusso di attività.
- **Referenziazione ATECO 2007.** Il campo indica la referenziazione (secondo una logica "1:molti") del profilo professionale rispetto al sistema Istat di classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
- **Codice univoco ISTAT CP2011.** Il campo indica la referenziazione del profilo professionale alla classificazione delle professioni Istat CP 2011, secondo una logica "1:1", ovvero ogni profilo è referenziato ad un unico codice della classificazione.

**Unità Formativa (UF) / Key Competence (KC) / Segmento formativo (SM).** L'Unità Formativa (UF), assunta con riferimento prevalente al modello ISFOL (UFC), declina in proposta formativa l'Unità di Competenza (UC) di riferimento, descritta nel profilo del "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata" (RRPP). Il campo "SM UC/KC Correlata" contiene il codice univoco e la denominazione della UC di riferimento. Per ciascuna qualificazione "completa" (o "qualifica", intesa nel linguaggio d'uso come aggregato di tutte le competenze costituenti un profilo professionale), le UC elencate costituiscono riferimento "minimo" di in termini di competenze tecnico-professionali. Ogni UF è in rapporto di "1:1" con la relativa UC, di cui vengono riportate le abilità e le conoscenze, queste ultime al netto dei contenuti di conoscenza ridondanti delle diverse UC costituenti il profilo. Il Risultato atteso della UC è acquisito - e non modificabile - quale riferimento della UF. Le Abilità e le Conoscenze delle UC sono acquisite quale riferimento minimo della UF. Le competenze chiave per l'apprendimento permanente (Key Competence - KC) sono assunte con riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. Per quanto riguarda i percorsi formativi regolamentati, in alcuni casi, laddove lo Stato, la Regione (o la Conferenza delle Regioni o la Conferenza Stato-Regioni), per abilitare lo svolgimento di determinate attività, definisca solo l'articolazione del percorso e non abbia definito un profilo di riferimento o delle competenze, il Segmento formativo ("SM") potrebbe non essere correlato a UC/KC pur mantenendo natura capitalizzabile. I segmenti formativi tipo sono ordinati secondo un criterio di propedeuticità in funzione della necessità del corretto trasferimento delle conoscenze e schemi d'azione delle UC di riferimento ("SM Ordine")<sup>8</sup>. Per

<sup>8</sup> Le conoscenze e le abilità sono modificabili per dettaglio ed aggiunta da parte del progettista, fermi restando i

ogni SM vengono indicati: il livello EQF ("SM\_EQF" ove presente negli standard professionali regionali); le durate minime ("SM\_DURATA\_MIN"); eventuali vincoli di progettazione ("SM\_VINCOLI"); la percentuale massima delle ore erogabili in FaD ("SM\_FAD\_%MAX").

- **Durata minima complessiva del percorso (ore)**. Viene indicata la durata minima complessiva in ore del percorso, successivamente declinata in dettaglio con riferimento alle attività di aula, laboratorio, stage e Key Competence (KC). Le ore indicate per le KC si intendono come parte di quelle relative al campo "Durata minima di aula e laboratorio (ore)". Sono stabilite durate minime destinate alla KC sia a livello di percorso che di segmento formativo KC. E' possibile che la somma delle durate minime dei singoli SM/KC sia inferiore alla durata minima delle KC definita a livello di percorso. Sarà compito del soggetto erogatore garantire il rispetto dello standard minimo di percorso incrementando la durata delle singole KC. Eventuali ulteriori ore previste da parte del soggetto erogatore NON rientrano nel computo minimo, ma sono considerate come aggiuntive.
- **Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio**. Viene indicata la percentuale massima di ore che possono essere erogate mediante FaD rispetto alla durata complessiva del percorso, "al netto" dello stage. La "Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio" è uno standard minimo totale sull'intero percorso, mentre il campo "SM\_FAD\_%MAX" è relativo alle singole UF. La durata della FaD di ogni singola UF non può superare il singolo massimale contenuto nel campo "SM\_FAD\_%MAX". Nel contempo, la durata complessiva delle ore FaD di tutte le UF non può comunque superare il valore indicato nel campo "Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio". Eventuali ore di aula/laboratorio ulteriori rispetto alle durate minime indicate non sono soggette ad alcun vincolo di durata della FaD.
- **Canale di offerta formativa**. Viene inserito il canale per cui lo standard è valido, con riferimento alla programmazione regionale.
- **Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti**. Viene indicato il livello di apprendimento che deve essere posseduto in ingresso al percorso; si esprime con riferimento agli ordinamenti dell'istruzione, rispetto ai quali sono indicati i titoli di cui occorre il possesso, e, nel caso della formazione professionale, alle qualificazioni che attestano tale livello.
- **Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti**. Vengono indicate le metodologie didattiche da prevedere nell'erogazione del percorso, coerenti con la qualificazione professionale di riferimento.
- **Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali**. Vengono indicati i requisiti minimi professionali dei docenti anche con riferimento alle fasce di livello previste dalla normativa nazionale. Viene, inoltre, indicata la necessità di assicurare la presenza di attrezzature e strumenti adeguati alle metodologie didattiche previste e ai contenuti professionali della qualificazione.
- **Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti**. Viene indicata la necessità di assicurare la presenza di verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF e prove di valutazione finale mediante prova pratica in situazione (reale o simulata), nonché l'attestazione in esito.

---

requisiti minimi. Le KC devono essere declinate, dal progettista, in termini di contenuti specifici rispetto all'obiettivo professionalizzante del singolo percorso di cui fanno parte.

- **Gestione dei crediti formativi.** Nel campo vengono indicati criteri di riferimento per il riconoscimento di crediti formativi di ammissione e di frequenza. Nelle more della definizione di una regolamentazione regionale dettagliata in materia, il campo è compilato solo per i percorsi formativi regolamentati laddove sia previsto un sistema di gestione dei crediti a livello nazionale.
- **Indicazioni non cogenti di progettazione.** Vengono fornite eventuali indicazioni non vincolanti per la progettazione, ma suggerite in virtù di specifici elementi di contesto normativo, organizzativo, tecnico operativo o didattico.

**ALLEGATO A2**

**Repertorio Regionale delle Attestazioni**

**LOGO REGIONE BASILICATA**

**LOGO FSE**

**LOGO REPUBBLICA ITALIANA**

**DOCUMENTO DI TRASPARENZA RIVOLTO ALLA  
VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE**  
*Prior learning transparency document*

in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13  
*compliant with the national law*

**REDATTO DA/ DRAFTED BY**

**Cognome e Nome**

*Family name and First name*

**Nat**  **a**

*Place of birth*

**Prov.**

**il** /  **/**

*Date of birth*

**Nazionalità**

*Nationality*

**Codice fiscale**

*Public personal identification code*

**CON IL SUPPORTO DI/ SUPPORTED BY**

*Entitled body*

**Ente titolato:**

**Timbro/Stamp**

**nella persona di:**

**qualifica:**

**Firma/Signature**

Data termine redazione:  /  /

## MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE

PERIODO: da ___/___/___ a ___/___/___	ESPERIENZA:
RIFERIMENTI:	
CARATTERISTICHE:	
EVIDENZE:	
DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE <sup>9</sup> :	
POSIZIONE CLASSIFICATORIA CP 2011:	
ADA NAZIONALE DI RIFERIMENTO:	
UNITÀ DI COMPETENZA:	
AUTOVALUTAZIONE ① ② ③ ④ ⑤	

*(ripetere l'unità informativa di trasparenza per ogni esperienza oggetto di messa in trasparenza)*

**Note finali a cura del candidato**

**Note finali a cura dell'addetto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze**

Firma del candidato

<sup>9</sup> Con riferimento al Repertorio Regionale delle Qualificazioni (sito) o, discrezionalmente, a qualificazioni di altri Repertori regionali, purché afferenti al Repertorio Nazionale.

## DOCUMENTO DI TRASPARENZA

### Norme di compilazione

#### 0. Premessa

Il presente format-tipo di documento di trasparenza rappresenta il riferimento di base a supporto della individuazione e messa in trasparenza delle competenze del richiedente, il procedimento di validazione degli apprendimenti, anche ai fini del successivo accesso al processo di certificazione delle competenze. Come tale, esso può essere oggetto di specificazione sulle base delle caratteristiche del contesto d'uso, come p.e. nel caso della validazione nell'ambito del servizio civile. In ogni caso, il documento assume esclusivamente valore di attestazione di prima parte, sottoscritta per assunzione di responsabilità dal relativo portatore. La firma dell'addetto abilitato ad accompagnare il processo di individuazione e messa in trasparenza ha il solo valore di attestazione dell'avvenuto processo, nel rispetto degli standard di metodo applicabili, non costituendo attestazione di valore e verità di quanto nel documento dichiarato dal suo portatore.

#### 1. Logo FSE

Il ricorso al logo FSE (o altro, come nel caso del PON "Garanzia Giovani") è obbligatorio solo nel caso in cui la messa in trasparenza sia svolta nell'ambito di una operazione elegibile al Fondo.

#### 2. Ente titolato

L'ente titolato è un soggetto a ciò abilitato dalla Regione, nell'ambito della propria normativa di attuazione del Decreto 30 giugno 2016. Sono enti titolati:

- ove l'identificazione e messa in trasparenza siano svolte in modo propedeutico a procedimenti di validazione e certificazione, l'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB;
- ove l'identificazione e messa in trasparenza siano svolte in modo propedeutico a procedimenti di riconoscimento crediti, i singoli Organismi di Formazione accreditati.

Ai fini della validità del Documento è necessaria la compilazione integrale dei campi.

#### 3. Data termine redazione

La data è relativa al completamento, da parte del richiedente, del processo di individuazione e messa in trasparenza delle competenze, svolto con il supporto del soggetto titolato.

#### 4. Esperienze di apprendimento oggetto di messa in trasparenza

Riporta in modo analitico le informazioni essenziali relative agli apprendimenti oggetto di identificazione e messa in trasparenza. Ogni esperienza è resa attraverso compilazione di un box, nel quale sono indicati i seguenti elementi:

- **Periodo** (anche nella forma "da ... a ..."): estensione temporale della singola esperienza, assunta come continua o accompagnata da adeguata indicazione sulle sue reali caratteristiche di durata;
- **Esperienza**: denominazione sintetica di quanto svolto dal portatore del documento di trasparenza;
- **Riferimenti**: esprime le coordinate essenziali di referenziazione dell'esperienza (p.e. "soggetto presso cui è stata svolta"), anche a fini di sua eventuale verifica da parte del lettore della attestazione, in fase di validazione;

- **Caratteristiche:** esprime sinteticamente i caratteri essenziali ai fini della connotazione e della significatività degli apprendimenti maturati, sulla base della tipologia di cui al precedente campo "Esperienza". Può ad esempio riferirsi alla durata ed ai contenuti di un percorso formativo, alla posizione ed al ruolo organizzativo, ai compiti affidati, ecc.;
- **Evidenze:** indica sinteticamente quali documenti/materiali sono allegati/producibili su richiesta a supporto della dimostrazione dell'esperienza. Il campo può non essere valorizzato;
- **Denominazione della qualificazione:** se è oggetto di individuazione una qualificazione "completa" (o "qualifica", intesa nel linguaggio d'uso come aggregato di tutte le competenze costituenti un profilo professionale nella sua interezza), riporta la denominazione formale di tale qualificazione. Il campo non viene valorizzato nel caso in cui siano oggetto di individuazione singole Unità di Competenza;
- **Posizione classificatoria CP 2011:** riporta il codice univoco della classificazione Istat CP2011 al quale è referenziata la qualificazione di cui al campo precedente (se indicata);
- **ADA nazionale di riferimento:** riporta il codice e la denominazione dell'ADA nazionale alla quale è associata la qualificazione professionale di cui sopra (se indicata);
- **Unità di Competenza:** riporta il codice univoco e la denominazione formale delle Unità di Competenza di cui è composta la "qualifica" oggetto di individuazione (se del caso), ovvero delle Unità di Competenza oggetto di individuazione, nel caso in cui non fosse individuata una qualificazione professionale "completa" (qualifica);
- **Autovalutazione:** esprime, in una scala ascendente 1-5, il livello di possesso della competenza autovalutato dal relativo portatore, sulla base del supporto di metodo dato dall'addetto abilitato all'esercizio della funzione di individuazione e messa in trasparenza.

*Nel caso in cui ad ogni esperienza il candidato intenda associare più competenze, i campi "Profilo", "Unità di Competenza" e "Autovalutazione" vanno ripetuti all'interno del box.*

#### 5. Note finali a cura del candidato

Campo rivolto alla notazione, da parte del portatore del documento, di aspetti specifici della procedura di identificazione e messa in trasparenza, a fini di maggior leggibilità degli esiti.

#### 6. Note finali a cura dell'addetto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze

Campo rivolto alla notazione, da parte dell'addetto abilitato, di aspetti specifici della procedura di identificazione e messa in trasparenza, a fini di maggior leggibilità degli esiti.

LOGO REGIONE BASILICATA

LOGO FSE

LOGO REPUBBLICA ITALIANA

**DOCUMENTO DI VALIDAZIONE**  
**VALIDATION OF PRIOR LEARNING DOCUMENT**

in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13  
*compliant with the national law*

Relativo alla qualificazione/Referred to the qualification

così come descritta nel presente documento/as described in this document

**RILASCIATO A/ AWARDED TO**

Cognome e Nome

*Family name and First name*

Nat a

*Place of birth*

Prov.

il / /

*Date of birth*

Nazionalità

*Nationality*

Codice fiscale

*Public personal identification code*

**RILASCIATO DA/ ISSUED BY**

Validation body

Ente titolato:

Timbro/Stamp

nella persona di:

qualifica:

Firma/Signature

Data rilascio: / /

Numero registrazione:



## DOCUMENTO DI VALIDAZIONE

### Norme di compilazione

#### 1. Logo FSE

Il ricorso al logo FSE (o altro, come nel caso del PON "Garanzia Giovani") è obbligatorio solo nel caso in cui la certificazione sia rilasciata in esito ad una operazione sostenuta dal Fondo stesso, anche con riferimento al solo procedimento valutativo (p.e. esame finale di un percorso riconosciuto ma non finanziato dal FSE).

#### 2. Denominazione della qualificazione

- In caso di validazione riferita ad una qualificazione "completa" (o "qualifica", intesa nel linguaggio d'uso come aggregato di tutte le competenze costituenti un profilo professionale nella sua interezza), la denominazione posta sulla prima pagina del documento è quella della qualificazione professionale di cui al Repertorio regionale delle qualificazioni, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di validazione relativa ad una o più Unità di Competenza non esaustive di una qualificazione professionale, la denominazione posta sulla prima pagina del documento è quella delle singole Unità di Competenza validate, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di rilascio di una validazione relativa a figure o attività oggetto di regolamentazione l'attestato è compilato come disposto dalla relativa normativa cogente.

La dizione "così come definita nel presente documento" ha lo scopo di segnalare che il valore di spendita della stessa è definito sulla base della sua referenziazione al quadro nazionale.

*In fase transitoria ci si riferisce alle denominazioni di cui al vigente Repertorio Regionale delle Qualificazioni (fatto salvo quanto disposto per le professioni ed attività regolamentate) oggetto di eventuale modifica in sede di completamento del processo di correlazione al quadro nazionale..*

#### 3. Data rilascio

La data è relativa al rilascio da parte dell'Ente titolato.

#### 4. Numero registrazione

E' il numero univoco di posizione del Documento nel Repertorio dell'ente titolato.

#### 5. Repertorio di riferimento

E' ordinariamente il Repertorio Regionale delle Qualificazioni, accompagnato dall'indirizzo della pagina del sito web da cui è accessibile. In casi determinati è possibile avere a riferimento standard di altri Repertori regionali, purché afferenti al Repertorio Nazionale.

#### 6. Tavola della qualificazione professionale oggetto di validazione:

- **Denominazione della qualificazione:** se è oggetto di validazione una qualificazione "completa" (qualifica), riporta la denominazione formale di tale qualificazione. Il campo non viene valorizzato nel caso in cui siano oggetto di individuazione singole Unità di Competenza;
- **Posizione classificatoria CP 2011:** riporta il codice univoco della classificazione Istat CP2011 al quale è referenziata la qualificazione di cui al campo precedente (se valorizzato);

- **ADA nazionale di riferimento:** riporta il codice e la denominazione dell'ADA nazionale alla quale è associata la qualificazione professionale di cui sopra (se indicata);
- **Livello EQF:** riporta il livello EQF della qualificazione professionale di cui sopra (se indicata).

## 7. Tavola delle Unità di Competenza oggetto di validazione

Riporta in modo analitico l'insieme delle Unità di Competenza di cui è attestata l'avvenuta validazione. Non sono indicate le Unità per le quali la procedura di validazione ha avuto esito negativo. A tal fine la tavola è articolata in:

- **Cod. e Unità di competenza validata/e:** riporta il codice univoco e la denominazione formale delle Unità di Competenza di cui è composta la qualificazione professionale "completa" (qualifica) oggetto di validazione (se del caso), ovvero delle Unità di Competenza oggetto di validazione, nel caso in cui non fosse validata una qualificazione professionale "completa". Non sono ammesse modificazioni di alcuna natura;
- **Livello EQF:** riporta il livello EQF della UC di cui sopra;
- **Atto di approvazione:** riporta il numero e la data del provvedimento da cui prende valore l'Unità di Competenza oggetto di validazione. L'informazione consente la gestione degli aggiornamenti del Repertorio stesso, mantenendo nel tempo un chiaro riferimento di valore delle validazioni rilasciate.

## 8. Esperienze di apprendimento delle competenze oggetto di validazione

Riporta in modo analitico le informazioni essenziali relative agli apprendimenti oggetto di validazione. A tal fine essa è articolata in due sezioni, analoghe per informazione e relative rispettivamente agli apprendimenti non formali (inclusa dunque la frequenza di percorsi formativi non conclusi da attestazione di III parte) ed agli apprendimenti informali. Sono sinteticamente indicati i seguenti elementi:

- **Periodo** (anche nella forma "da ... a ..."): estensione temporale dell'esperienza, assunta come continua o accompagnata da adeguata indicazione sulle sue reali caratteristiche di durata;
- **Esperienza:** denominazione sintetica di quanto svolto dal portatore del documento di validazione. Può essere opportuno definire una lista di tipologie standard di fattispecie (frequenza di corso, rapporto di lavoro, tirocinio extracurricolare, servizio civile, ...), a ciò di normalizzare e semplificare i descrittori;
- **Riferimenti:** esprime le coordinate essenziali di referenziazione dell'esperienza (p.e. "soggetto presso cui è stata svolta"), anche a fini di sua eventuale verifica da parte del lettore della attestazione;
- **Caratteristiche:** esprime sinteticamente i caratteri essenziali ai fini della connotazione e della significatività degli apprendimenti maturati, sulla base della tipologia di cui al precedente campo "Esperienza". Può ad esempio riferirsi alla durata ed ai contenuti di un percorso formativo, alla posizione ed al ruolo organizzativo, ai compiti affidati, ecc.;
- **Evidenze:** indica sinteticamente quali documenti/materiali sono stati effettivamente assunti in procedimento di validazione da parte del relativo soggetto titolato. Il campo può non essere valorizzato.

**9. Modalità di accertamento valutativo delle competenze oggetto di validazione**

Riassume le modalità di valutazione utilizzata, riscontrabile ove del caso dal relativo verbale, ivi inclusa l'eventuale somministrazione di prove.

**10. Note integrative**

Campo rivolto alla notazione di aspetti specifici della procedura.

LOGO REGIONE BASILICATA

LOGO FSE

LOGO REPUBBLICA ITALIANA

**CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE**  
**VOCATIONAL TRAINING QUALIFICATION CERTIFICATE**

in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13  
*compliant with the national law*

**Relativo alla qualificazione/Referred to the qualification**

**così come descritta nel presente certificato/as described in this certificate**

**RILASCIATO A/ AWARDED TO**

**Cognome e Nome**

*Family name and First name*

**Nat a**

*Place of birth*

**Prov.      il      /      /**

*Date of birth*

**Nazionalità**

*Nationality*

**Codice fiscale**

*Public personal identification code*

**RILASCIATO DA/ ISSUED BY**

**Awarding body**

Ente titolare: REGIONE BASILICATA

**Timbro/Stamp**

nella persona di:

qualifica:

**Firma/Signature**

**Certification body**

Ente titolato:

**Timbro/Stamp**

nella persona di:

qualifica:

**Firma/Signature**

Data rilascio: / /

Numero protocollo:

## DESCRIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE RILASCIATA

Repertorio di riferimento: Repertorio Regionale delle Qualificazioni (sito)

**Denominazione della qualificazione:**

#### Posizione classificatoria CP 2011:

#### Codice/i ATECO:

### Livello EOE

Evento EQI:

Per l'indicazione dei gruppi di correlazione si rimanda alla consultazione del Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali (SITO).

## DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

## Modalità di apprendimento delle competenze oggetto di certificazione

### A) Apprendimento formale

### Apprendimento formale

Scritto da:

Autorizzato da REGIONE BASILICATA, in data: 1/1/2010

Finanziato da:

Durata (n. ore):

### *B) Apprendimenti non formali ed informali*

Documenti di Validazione prodotto dall'ente titolato: **in data: 14/04/2011**

## Modalità di valutazione delle competenze oggetto di certificazione

### Note integrative

Commissione di Certificazione  
Il Presidente

## CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

### Norme di compilazione

#### 1. Logo FSE

Il ricorso al logo FSE (o altro, come nel caso del PON “Garanzia Giovani”) è obbligatorio solo nel caso in cui la certificazione sia rilasciata in esito ad una operazione sostenuta dal Fondo stesso, anche con riferimento al solo procedimento valutativo (p.e. esame finale di un percorso riconosciuto ma non finanziato dal FSE).

#### 2. Denominazione della qualificazione

- In caso di rilascio di una certificazione riferita ad una qualificazione “completa” (o “qualifica”, intesa nel linguaggio d’uso come aggregato di tutte le competenze costituenti un profilo professionale nella sua interezza), la denominazione posta sulla prima pagina del certificato è quella del relativo profilo di cui al Repertorio Regionale delle Qualificazioni, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di certificazione di una o più unità di competenza, incluso il rilascio parziale di una qualificazione costituita da un aggregato di competenze (ossia quando il candidato termina l’esame senza il possesso di tutte le unità di competenza previste dal profilo professionale di riferimento), la denominazione posta sulla prima pagina del certificato è quella delle singole unità di competenza certificate, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di rilascio di una certificazione relativa a figure o attività oggetto di regolamentazione l’attestato è compilato come disposto dalla relativa normativa cogente.

La dizione “così come descritta nel presente certificato” ha lo scopo di segnalare che il valore di spendita della stessa è definito sulla base della sua referenziazione al quadro nazionale.

*In fase transitoria ci si riferisce alle denominazioni di cui al vigente Repertorio Regionale delle Qualificazioni (fatto salvo quanto disposto per le professioni ed attività regolamentate) oggetto di eventuale modifica in sede di completamento del processo di correlazione al quadro nazionale.*

#### 3. Ente titolare

L’ente titolare è sempre la Regione, ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 e della successiva normativa di attuazione. Altri enti titolari, quale il MIUR, seguono *format* di attestazione propri. Ai fini di tracciabilità e trasparenza appare opportuno indicare Nome e qualifica del responsabile del procedimento o di altro soggetto abilitato al rilascio, distinto dal Presidente della Commissione che ha svolto la certificazione. La sottoscrizione da parte dell’ente titolare attesta la legittimità di quanto svolto dall’ente titolato.

#### 4. Data rilascio

La data è relativa al rilascio da parte dell’Ente titolare.

#### 5. Numero protocollo

E’ il numero univoco di posizione della attestazione nel repertorio pubblico degli atti di certificazione, valido ai fini della verifica di autenticità e di rilascio di eventuale duplicato.

#### 6. Repertorio di riferimento

E’ ordinariamente il Repertorio Regionale delle Qualificazioni, accompagnato dall’indirizzo della pagina del sito web da cui è accessibile.

## 7. Denominazione della qualificazione

Se è oggetto di certificazione una qualificazione “completa”, riporta la denominazione formale di tale qualificazione. Il campo non viene valorizzato nel caso in cui siano oggetto di certificazione singole Unità di Competenza. Non sono ammesse modificazioni di alcuna natura.

## 8. Posizione classificatoria CP 2011

Riporta il valore univoco al V digit della posizione classificatoria della qualificazione di cui al Repertorio Regionale delle Qualificazioni.

## 9. Codice/i ATECO

Riporta il/i codice/i delle Attività Economiche associato/i alla qualificazione.

## 10. Livello EQF

Riporta il livello EQF associato alla qualificazione di cui al Repertorio Regionale delle Qualificazioni.

## 11. Tavola delle Unità di Competenza Certificate

Riporta in modo analitico l'insieme delle Unità di Competenza di cui è attestata l'avvenuta certificazione. Non sono indicate le Unità per le quali la procedura di certificazione ha avuto esito negativo. La tavola consente inoltre la gestione della acquisizione della “qualifica” per capitalizzazione delle relative Unità di Competenza. A tal fine essa è articolata in:

- **Cod. e Unità di competenza certificata:** riporta il codice univoco e la denominazione formale, così come a Repertorio Regionale delle Qualificazioni, delle Unità di Competenza di cui è composta la qualificazione professionale “completa” (qualifica) oggetto di certificazione, ovvero delle Unità di Competenza oggetto di certificazione, nel caso in cui non fosse certificata una qualificazione professionale “completa” (qualifica);
- **Livello EQF:** valore associato alla Unità di Competenza nell'ambito del Repertorio Regionale delle Qualificazioni;
- **Atto di approvazione:** riporta il numero e la data del provvedimento da cui prende valore l'Unità di Competenza oggetto di certificazione. L'informazione consente la gestione degli aggiornamenti del Repertorio stesso, mantenendo nel tempo un chiaro riferimento di valore delle certificazioni rilasciate;
- **Data certificazione:** è la data in cui il soggetto titolare ha emesso la certificazione. Ordinariamente essa è la medesima data indicata al punto 4. Essa può essere diversa nel caso in cui il candidato possieda certificazioni di singole Unità di Competenza esito di altri procedimenti, e sostenga positivamente l'esame al fine del rilascio della qualifica, intesa come qualificazione relativa alla interezza di un profilo.

## 12. Modalità di apprendimento delle competenze oggetto di certificazione

Riporta in modo analitico le informazioni essenziali relative agli apprendimenti maturati dal possessore del certificato, oggetto di valutazione. A tal fine essa è articolata in:

### a) per l'apprendimento formale:

- **Codice e titolo del percorso:** sono le coordinate del percorso formativo in esito al quale è svolta la procedura di certificazione oggetto di rilascio della attestazione. A fini di tracciabilità, essi devono essere conformi ai relativi atti di concessione/autorizzazione propri della Regione;
- **Svolto da:** indica la denominazione dell'Organismo di Formazione accreditato che ha realizzato il percorso. In caso di ATI/ATS indica il capofila;

- **Autorizzato da:** indica il soggetto pubblico (normalmente la Regione) sotto il cui controllo si è svolto il percorso formativo (anche nel caso di formazione riconosciuta e non finanziata). La data è riferita alla autorizzazione/approvazione del percorso;
- **Finanziato da:** indica le eventuali fonti di finanziamento pubblico che hanno sostenuto la realizzazione del percorso formativo;
- **N. ore:** indica le durate formali del percorso svolto, senza tener conto delle eventuali assenze maturate dal partecipante. Ove del caso è integrabile con l'esplicitazione della durata del tirocinio curricolare (stage).

*b) per l'apprendimento non formale ed informale:*

- **Documento di validazione prodotto dall'Ente titolato:** indica sinteticamente le coordinate del Documento, obbligatorio ai fini dell'accesso del richiedente alla procedura di certificazione, rimandando ad esso per le informazioni di dettaglio. Il valore della qualificazione è in ogni caso non dipendente dal tipo di apprendimento che ne ha portato alla acquisizione.

*In via transitoria si esclude la rilasciabilità di certificazioni in esito ad apprendimenti non formali ed informali. Pertanto la sezione non va compilata.*

Le due sezioni possono essere compilate separatamente, sulla base del tipo di apprendimenti presi in conto dalla procedura di certificazione. Il *format* di certificato di qualificazione professionale è dunque unico, con riferimento al rilascio sia in esito a percorsi formativi, sia attraverso accesso a specifiche sessioni valutative rivolte alla valorizzazione delle competenze maturate da un individuo nel corso della propria vita.

### **13. Modalità di valutazione delle competenze oggetto di certificazione**

Riassume le modalità di valutazione a cui la Commissione ha fatto ricorso, riscontrabile ove del caso dal relativo verbale, facendo riferimento agli indicatori di valutazione di cui al relativo standard regionale, nei limiti del loro effettivo utilizzo.

*In via transitoria vede il richiamo alle tipologie di prove svolte (prova pratica, colloquio, ecc.), accompagnate ove del caso da indicazione quantitativa (punteggio) del loro esito.*

### **14. Note integrative**

Campo rivolto alla notazione di aspetti specifici della procedura, quale p.e. il rilascio di qualificazione per capitalizzazione di certificazioni di Unità di Competenza.

*In via transitoria è introdotto un disclaimer del tipo "Certificato rilasciato nell'ambito dell'implementazione di quanto disposto dal Decreto 30 giugno 2015, nelle more del completamento del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali".*

### ALLEGATO A3

Requisiti professionali minimi per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nonché riconoscimento dei crediti formativi

A3.1 - Abilitazione all'esercizio della funzione "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze", ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 - Allegato 8

#### Risultato generale atteso

Esercitare, in modo conforme alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, 30 giugno 2015, la funzione di Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze, attraverso l'applicazione delle opportune metodologie, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi della normativa regionale.

Livello EQF: 4

#### Afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

- *Settore Economico-Professionale*: Servizi di educazione, formazione e lavoro
- *Area di Attività*: ADA.23.182.590 - Supporto alla individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze
- *Processo*: Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale
- *Sequenza di processo*: Individuazione, validazione e certificazione delle competenze

#### Unità di Competenza di cui al Repertorio Regionale dei Profili Professionali

Unità di Competenza:	<b>41_EDU-Supporto al destinatario dell'intervento nell'individuazione delle competenze di potenziale interesse ai fini del riconoscimento dei crediti, della validazione e della certificazione</b>
Oggetto di Osservazione	le operazioni di individuazione delle competenze ai fini della loro validazione/certificazione e del riconoscimento dei crediti formativi
Risultato atteso	utente adeguatamente supportato nel percorso di individuazione proprie competenze comunque acquisite
Indicatori	corretta applicazione delle tecniche di messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dagli individui; corretta applicazione delle tecniche di colloquio orientativo
Valutazione	prova pratica in situazione
EQF	4
Abilità	<ul style="list-style-type: none"><li>• supportare il richiedente nella predisposizione della domanda per accedere al servizio di individuazione delle competenze, contestualizzandolo sulla base dei possibili procedimenti futuri (riconoscimento dei crediti, validazione e certificazione delle competenze)</li><li>• curare l'inserimento dei dati relativi al procedimento nei sistemi informativi</li><li>• identificare, tramite primo colloquio di setting, le principali caratteristiche delle esperienze maturate dal richiedente, con riferimento agli apprendimenti formali, non formali ed informali</li><li>• sviluppare, sulla base del primo inquadramento e nel rispetto degli standard di servizio applicabili, l'ipotesi di patto di</li></ul>

	<p>servizio e definirne i contenuti effettivi di concerto con il destinatario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• supportare il destinatario nella formulazione della richiesta di crediti, esplicitando il senso del diritto al riconoscimento e favorendone un uso responsabile (ove del caso)</li> <li>• definire il percorso di ricostruzione delle esperienze e di loro messa in trasparenza</li> <li>• presentare al destinatario il percorso ed attivarlo, al fine della prima individuazione, in autonomia, delle esperienze e delle evidenze di supporto</li> <li>• condurre in modo transattivo le sessioni di lavoro, individuali o di gruppo, rivolte alla progressiva ricostruzione e rappresentazione motivata, giustificata e trasparente delle esperienze, con riferimento agli apprendimenti formali, non formali e informali</li> <li>• supportare il richiedente nella corretta comprensione delle caratteristiche delle Unità di Competenza e dei Profili e nella conseguente scelta di quelle, maggiormente coerenti con la rappresentazione della propria esperienza, ai fini della validazione e della certificazione, anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse</li> <li>• supportare il richiedente nella corretta comprensione delle caratteristiche delle Unità Formative maggiormente coerenti con la rappresentazione della propria esperienza, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse</li> <li>• identificare e formalizzare le competenze individuate con riferimento agli standard professionali della Basilicata e, ove del caso, di altri standard regionali afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali</li> </ul>
Conoscenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• quadro normativo nazionale ed europeo in materia di riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti</li> <li>• Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze e della specifica normativa in materia di individuazione, messa in trasparenza, validazione, riconoscimento crediti e certificazione delle competenze, con particolare attenzione agli aspetti di diritto, procedurali, organizzativi e di tracciabilità informativa</li> <li>• principi e tecniche transattive di messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dagli individui</li> <li>• principi e comportamenti del processo di orientamento</li> <li>• norme di legge a tutela della privacy per il rispetto dell'obbligo di riservatezza e delle procedure per il trattamento dei dati sensibili</li> <li>• struttura e contenuti dei Repertori dei Profili Professionali, delle Qualificazioni e delle Attestazioni della Basilicata</li> <li>• struttura del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali e</li> </ul>

	procedure di consultazione del relativo DB nazionale
Ref. CP2011	3.4.5.3.0 - Tecnici dei servizi per l'impiego
<b>Unità di Competenza:</b>	<b>42_EDU-Supporto al destinatario dell'intervento nella redazione del Documento di trasparenza</b>
Oggetto di Osservazione	le operazioni di supporto dell'utente nella redazione del Documento di trasparenza
Risultato atteso	utente adeguatamente supportato nella redazione del Documento di trasparenza
Indicatori	corretta applicazione di tecniche di orientamento; corretta applicazione delle procedure previste per la predisposizione e il rilascio del Documento di trasparenza
Valutazione	prova pratica in situazione
EQF	4
Abilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• supportare il richiedente nella composizione del Documento di trasparenza, con particolare attenzione alla autovalutazione del possesso delle Unità di Competenza identificate, nonché alla raccolta e formalizzazione delle evidenze</li> <li>• svolgere azioni di orientamento nei confronti del richiedente, all'interno della relazione di messa in trasparenza degli apprendimenti e sulla base dei suoi esiti, guardando ai potenziali esiti dei servizi per i quali il Documento di trasparenza è propedeutico</li> <li>• gestire gli aspetti procedurali ed informativi funzionali al rilascio del Documento di trasparenza, garantendone la tracciabilità</li> </ul>
Conoscenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• quadro normativo nazionale ed europeo in materia di riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti</li> <li>• Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze e della specifica normativa in materia di individuazione, messa in trasparenza, validazione, riconoscimento crediti e certificazione delle competenze, con particolare attenzione agli aspetti di diritto, procedurali, organizzativi e di tracciabilità informativa</li> <li>• principi e comportamenti del processo di orientamento</li> <li>• norme di legge a tutela della privacy per il rispetto dell'obbligo di riservatezza e delle procedure per il trattamento dei dati sensibili</li> <li>• struttura e contenuti dei Repertori dei Profili Professionali, delle Qualificazioni e delle Attestazioni della Basilicata</li> <li>• struttura del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali e procedure di consultazione del relativo DB nazionale</li> </ul>
Ref. CP2011	3.4.5.3.0 - Tecnici dei servizi per l'impiego

A3.2 - Abilitazione all'esercizio della funzione "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative", ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 - Allegato 8

**Risultato generale atteso**

Esercitare, in modo conforme alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, 30 giugno 2015, la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, a presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi della normativa regionale.

**Livello EQF: 5**

**Afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali**

- **Settore Economico-Professionale:** Servizi di educazione, formazione e lavoro
- **Area di Attività:** ADA.23.182.591 - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione
- **Processo:** Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale
- **Sequenza di processo:** Individuazione, validazione e certificazione delle competenze

**Unità di Competenza di cui al Repertorio Regionale dei Profili Professionali**

<b>Unità di Competenza:</b>	<b>43_EDU-Valutazione degli apprendimenti al fine del rilascio del Documento di validazione</b>
Oggetto di Osservazione	le operazioni di valutazione degli apprendimenti al fine del rilascio del Documento di validazione
Risultato atteso	valutazione delle competenze dell'utente efficacemente effettuata; Documento di validazione rilasciato
Indicatori	corretta applicazione di tecniche di progettazione di prove valutative
Valutazione	prova pratica in situazione
EQF	5
Abilità	<ul style="list-style-type: none"><li>• pianificare il processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard nazionali e regionali di riferimento</li><li>• esaminare la documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo</li><li>• definire, sulla base del valore e della pertinenza dei contenuti e delle evidenze del Documento di trasparenza, l'opportunità della valutazione diretta e le sue più idonee forme, con riferimento agli standard di certificazione applicabili</li><li>• definire criteri, indicatori e procedure della valutazione</li><li>• progettare le prove di verifica, anche in collaborazione con esperti nei contenuti professionali in oggetto</li><li>• realizzare, ove prevista, la valutazione diretta, anche attraverso il contributo di esperti nei contenuti professionali in oggetto</li><li>• curare gli aspetti procedurali e informativi del processo valutativo, garantendone la tracciabilità</li><li>• redigere motivatamente il documento di validazione, nel rispetto delle norme e degli standard applicabili</li><li>• rilasciare il documento di validazione al relativo portatore,</li></ul>

	<p>accompagnandolo con chiare indicazioni sul suo valore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestire gli aspetti procedurali ed informativi funzionali al rilascio del Documento di validazione, garantendone la tracciabilità</li> </ul>
Conoscenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• quadro normativo nazionale ed europeo in materia di riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti</li> <li>• struttura del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali e procedure di consultazione del relativo DB nazionale</li> <li>• Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze e della specifica normativa in materia di individuazione, messa in trasparenza, validazione, riconoscimento crediti e certificazione delle competenze, con particolare attenzione agli aspetti di diritto, procedurali, organizzativi e di tracciabilità informativa</li> <li>• principi e metodo di esame del Documento di trasparenza e delle relative evidenze a supporto</li> <li>• metodi e tecniche di disegno di prove valutative di natura apprezzativa e misurativo-prestazionale (audizione, colloquio tecnico, prova)</li> <li>• principi di progettazione di un intervento formativo, con particolare riferimento alla sua individualizzazione</li> <li>• norme di legge a tutela della privacy per il rispetto dell'obbligo di riservatezza e delle procedure per il trattamento dei dati sensibili</li> <li>• struttura e contenuti dei Repertori dei Profili Professionali, delle Qualificazioni e delle Attestazioni della Basilicata</li> </ul>
Ref. CP2011	3.4.5.3.0 - Tecnici dei servizi per l'impiego

Unità di Competenza:	<b>44_EDU-Riconoscimento dei crediti formativi e definizione del progetto formativo individualizzato</b>
Oggetto di Osservazione	le operazioni di riconoscimento di crediti formativi e la definizione del progetto formativo individualizzato
Risultato atteso	crediti formativi riconosciuti; progetto formativo individualizzato definito e comunicato all'utente
Indicatori	corretta applicazione di tecniche di progettazione di prove valutative; corretta applicazione di tecniche di progettazione di percorsi formativi individualizzati
Valutazione	prova pratica in situazione
EQF	5
Abilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• predisporre, in conformità agli standard regionali ed alla caratteristiche del progetto formativo, la documentazione necessaria per la gestione del procedimento di riconoscimento</li> <li>• istruire, sulla base del Documento di trasparenza, la valutazione apprezzativa degli apprendimenti, agendo a supporto degli esperti curricolari componenti la Commissione</li> <li>• supportare il richiedente nelle sue relazioni con la commissione di valutazione, al fine di migliorare la qualità dell'apprezzamento dell'effettivo valore degli apprendimenti</li> <li>• partecipare alla predisposizione delle ipotesi di</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>riconoscimento dei crediti, degli eventuali debiti formativi e del progetto formativo individualizzato</li> <li>comunicare al richiedente gli esiti del procedimento e negoziare il patto formativo attorno al progetto individualizzato</li> <li>presentare alla Regione l'ipotesi di riconoscimento dei crediti e gli atti compiuti nel corso del procedimento, a fini di esame di conformità</li> <li>garantire la tracciabilità dell'intero processo di riconoscimento, nel rispetto delle prescrizioni della normativa di riferimento</li> </ul>
Conoscenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>quadro normativo nazionale ed europeo in materia di riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti</li> <li>struttura del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali e procedure di consultazione del relativo DB nazionale</li> <li>Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze e della specifica normativa in materia di individuazione, messa in trasparenza, validazione, riconoscimento crediti e certificazione delle competenze, con particolare attenzione agli aspetti di diritto, procedurali, organizzativi e di tracciabilità informativa</li> <li>principi e metodo di esame del Documento di trasparenza e delle relative evidenze a supporto</li> <li>metodi e tecniche di disegno di prove valutative di natura apprezzativa e misurativo-prestazionale (audizione, colloquio tecnico, prova)</li> <li>principi di progettazione di un intervento formativo, con particolare riferimento alla sua individualizzazione</li> <li>norme di legge a tutela della privacy per il rispetto dell'obbligo di riservatezza e delle procedure per il trattamento dei dati sensibili</li> <li>struttura e contenuti dei Repertori dei Profili Professionali, delle Qualificazioni e delle Attestazioni della Basilicata</li> </ul>
Ref. CP2011	3.4.5.3.0 - Tecnici dei servizi per l'impiego

A3.3 - Abilitazione all'esercizio della funzione *"Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale"*, ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 - Allegato 8

#### Standard minimo di percorso formativo di accesso all'esercizio

**Durata:** 6 ore in un'unica sessione.

##### Contenuti minimi

- Coordinate del quadro normativo nazionale e regionale in materia di riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti.
- Struttura del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze, con specifico focus sugli standard professionali e di certificazione.
- Struttura, articolazione per fasi e ruoli dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti. Valore delle certificazioni. Diritti, doveri e responsabilità degli attori impegnati nei processi.

- Esercizio della valutazione per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale: obiettivi, metodi, strumenti, documenti in output.
- Aspetti critici della valutazione e norme di comportamento per il loro corretto approccio.
- Principi giuridici ed etici relativi al trattamento dei dati sensibili ed al rispetto della privacy dei richiedenti.
- Esercitazione valutativa su casi pratici.

*FaD*: non ammessa

*Riconoscimento dei crediti*: non ammesso

*Attestazione in esito*: Attestato di frequenza semplice

*Requisiti di ammissione*

Posesso di almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Noc

IL PRESIDENTE

F. S.

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

30 GIU. 2016

L'IMPIEGATO ADDETTO

M